

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2471 del 11/05/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel comune di Bibbiano, richiesta dall'impresa SOCIETA' AGRICOLA SETTELUNE DI MIRCO GILIOLI E MANUELA ZANAZZI S. S. inerente l'attività di produzione e trasformazione dell'uva e agriturismo
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2658 del 11/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno undici MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 28703/2025

DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel comune di Bibbiano, richiesta dall'impresa SOCIETA' AGRICOLA SETTELUNE DI MIRCO GILIOLI E MANUELA ZANAZZI S. S. inerente l'attività di produzione e trasformazione dell'uva e agriturismo

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-3118 del 31/08/2016 adottata da Arpae Reggio Emilia per la Ditta **SOCIETA' AGRICOLA SETTELUNE DI MIRCO GILIOLI E MANUELA ZANAZZI S. S.**, per l'impianto ubicato in **comune di Bibbiano – via Rolando da Corniano 32** - provincia di Reggio Emilia, inerente l'attività di **agriturismo**, per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP del Comune di Bibbiano ad Arpae SAE in data 25/08/2025, e acquisita al protocollo n. 150881 – pratica Sinadoc n. 28703/2025 – inviata dal legale rappresentante della Ditta **SOCIETA' AGRICOLA SETTELUNE DI MIRCO GILIOLI E MANUELA ZANAZZI S. S.** (P.IVA 02074090354) con sede legale nel comune di Bibbiano – via Rolando da Corniano 32 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) inerente l'attività di **produzione e trasformazione dell'uva**, presso l'impianto ubicato in comune di Bibbiano - via Rolando da Corniano 32, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs. 152/2006, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 o comma 6, Legge n. 447/95; art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n. 15/2001);

RILEVATO CHE la sopra richiamata istanza di AUA si configura come modifica sostanziale per aggiornamento della vigente AUA DET-AMB-2016-3118 del 31/08/2016 in quanto trattasi di aggiunta di nuovo punto di scarico di acque reflue assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, generate dall'attività di produzione e trasformazione dell'uva effettuata dalla Ditta "SOCIETA' AGRICOLA SETTELUNE DI MIRCO GILIOLI E MANUELA ZANAZZI S. S." nel medesimo sito di via Rolando da Corniano 32 in comune di Bibbiano – provincia di Reggio Emilia;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di Bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di Bonifica);
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da Arpae con nota recante protocollo n. 165537 del 18/09/2025 è stata trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita agli atti di Arpae al protocollo n. 246 del 02/01/2026 consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con protocollo n. 16691 del 28/01/2026 Arpae SAE comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- le integrazioni sono state trasmesse ad Arpae SAE con nota acquisita al protocollo n. 51082 del 19/03/2026;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con

prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla-osta del Comune di Bibbiano per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche (rif. protocollo n. 60401 del 01/04/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale Arpae Reggio Emilia per la matrice scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale (rif. protocollo n. 56520 del 27/03/2026);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **SOCIETA' AGRICOLA SETTELUNE DI MIRCO GILIOLI E MANUELA ZANAZZI S. S.**, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di produzione e trasformazione dell'uva e agriturismo, da realizzare in comune di Bibbiano, via Rolando da Corniano 32 - provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il titolare dell'incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI DISPORRE che le acque reflue prodotte dall'attività di produzione e trasformazione dell'uva sono assimilate alle acque reflue domestiche "per legge" ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e del capitolo 2, paragrafo 2.3, punto III della DGR 1053/2003;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **SOCIETA' AGRICOLA SETTELUNE DI MIRCO GILIOLI E MANUELA ZANAZZI S. S.** (P.IVA 02074090354), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Bibbiano - via Rolando da Corniano 32 - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	- Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs 152/06 e del capitolo 2, paragrafo 2.3, punto III della DGR 1053/2003 - Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125)	Arpae Comune

Rumore	Comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6 della Legge n. 447/95	Comune
--------	--	--------

con l'effetto di sostituire la precedente AUA rilasciata con DET-AMB-2016-3118 del 31/08/2016 da Arpae Reggio Emilia, che deve intendersi revocata;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A3.1 "Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs 152/06 e del capitolo 2, paragrafo 2.3, punto III della DGR 1053/2003 e di acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 1053/2003, provenienti dall'attività di produzione e trasformazione dell'uva"
- Allegato A3.2 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. n. 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche provenienti dall'attività di agriturismo"
- Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art. 8, comma 4/comma 6 della Legge n. 447/95)";

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP **almeno 6 (sei) mesi prima** della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

7. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Bibbiano ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Bibbiano e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

11. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Arpae di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs 152/06 e del capitolo 2, paragrafo 2.3, punto III della DGR 1053/2003 e di acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 1053/2003, provenienti dall'attività di produzione e trasformazione dell'uva

DESCRIZIONE

La Ditta svolge attività di agriturismo e di produzione e trasformazione dell'uva (dalla raccolta all'imbottigliamento del vino) presso il sito di via Rolando da Corniano 32 in comune di Bibbiano (RE).

L'attività prevede una lavorazione di circa 950 qli/anno di uva, con una produzione di vino di circa 760 hl/anno, ed è operativa 5 giorni/settimana per 8 ore/giorno, per 180 giorni/anno. Per essa sono impiegati 3 addetti.

Il presente allegato ha come oggetto gli scarichi derivanti dall'impianto di depurazione di nuova realizzazione ad esclusivo uso della cantina.

Presso l'attività è presente una rete di raccolta in cui vengono convogliate sia le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici della cantina (per un carico idraulico cautelativo di 2 AE), sia le acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dalle attività di lavorazione, in particolare dall'edificio cantina e dalla platea di stoccaggio dei raspi (per un carico idraulico di 25 AE).

Tali reflui vengono poi recapitati tramite un unico punto di scarico, individuato in planimetria con la sigla S1, in corpo idrico superficiale, costituito dal fosso stradale di via Rolando da Corniano.

In altri punti dello stesso fosso confluiscono anche le acque reflue provenienti dagli altri impianti già autorizzati (vedi Allegato A3.2).

Prima dello scarico in corpo idrico superficiale, le acque reflue sono sottoposte ad un trattamento di depurazione costituito da:

- fossa settica tricamerale costituita da n. 3 vasche in serie di capacità 3000 lt l'una (per equalizzazione e trattamento primario);
- pozzetto ripartitore per l'immissione nelle vasche di fitodepurazione a valle;
- n. 2 vasche di fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale, in parallelo, con superficie totale 110 mq;
- n. 2 pozzetti di ispezione in uscita da ognuna delle due vasche di fitodepurazione, che recapitano in un unico pozzetto finale per il sollevamento dei reflui depurati prima dell'immissione in corpo idrico superficiale.

Lo scarico è di tipo periodico e prevede un volume scaricato stimato pari a 3000 lt/anno.

Come da Dichiarazione della Ditta, non sono presenti aree esterne soggette a sporcamenti. Non sussistono né deposito né stoccaggio di materie prime/scarti o rifiuti, le superfici sono esclusivamente a servizio dell'attività aziendale nonché al transito degli automezzi connessi alle attività. In specifico, le operazioni svolte all'esterno riguardano lo scarico delle uve dal carro direttamente alla tramoggia; successivamente le uve vengono inserite nella piattaforma di fianco al fabbricato a cielo aperto, la quale è collegata al sistema fognario che raccoglie eventuali scarichi. Pertanto non si generano acque meteoriche di dilavamento.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto. L'acqua prelevata viene impiegata prevalentemente in periodo di vendemmia, vinificazione e imbottigliamento; il consumo idrico stimato è di circa 85 mc/anno.

La planimetria di riferimento è la Tavola n. 5 denominata "Planimetria generale - schema fogne" datata 18/03/2026 e acquisita al protocollo di Arpae n. 51082 del 19/03/2026, allegata alla presente.

CLASSIFICAZIONE DEI REFLUI

Trattasi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche "per legge", ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e del capitolo 2.3, punto III della DGR 1053/2003, in quanto, come da dichiarazione della Ditta acquisita al protocollo n. 246 del 02/01/2026, la Ditta:

- la Ditta è proprietaria dei terreni ove si produce la materia prima che intende trasformare;
- la Ditta coltiva i terreni da cui la materia prima viene prodotta;
- la materia prima lavorata proviene esclusivamente dai terreni di coltivazione della Ditta.

In specifico, la Ditta è in possesso di 10 ha di vigneto, con un produzione media di 950 qli di uva/anno.

PRESCRIZIONI

1. La ditta deve realizzare l'intervento conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata;
2. Tutti i componenti del sistema di depurazione dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dal punto 7.2 della tab. A della DGR 1053/03;
3. Il pozzetto ripartitore a valle della fossa tricamerale dovrà ripartire equamente il refluo tra le due parti dell'impianto di fitodepurazione; l'impianto dovrà essere realizzato pertanto con tale requisito;
4. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori;
5. Come da progetto presentato, ai fini dell'assimilabilità dello scarico ai sensi dell'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e del capitolo 2, paragrafo 2.3, punto III della DGR 1053/03, la materia prima lavorata dovrà provenire dai terreni di proprietà aziendale;
6. Dovrà essere limitato al massimo l'ingresso di acque meteoriche nell'impianto di fitodepurazione;
7. È tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente;
8. Tenuto conto del tipo di attività svolta, che dà luogo a portate di picco nel corso dell'anno, è opportuno che nei 20 giorni che precedono lo scarico dei reflui più inquinanti l'impianto di depurazione venga controllato e mantenuto, secondo le indicazioni dell'installatore, da parte di ditta specializzata;
9. Le piante messe a dimora nell'impianto di fitodepurazione dovranno essere mantenute in buono stato di salute, con opportuna densità e libere da infestanti; si dovrà procedere tempestivamente ai necessari ripristini di vegetazione in caso di decadimento, ammaloramenti ecc;
10. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto, redigendo apposito manuale di gestione;
11. A seguito della messa in esercizio dell'attività, si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa alla contabilizzazione del consumo idrico da acquedotto.
12. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento;
13. Il punto individuato per il controllo dello scarico dovrà garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto dovrà

essere facilmente identificabile;

14. Dovrà essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore e tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. n. 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche provenienti dall'attività di agriturismo

Oggetto del presente allegato sono n. 2 scarichi in corpo idrico superficiale costituiti da acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalle cucine di due fabbricati, in planimetria denominati fabbricato A e fabbricato B, presso il sito di via Rolando da Corniano 32 in comune di Bibbiano (RE).

Lo scarico 1 raccoglie le acque reflue provenienti dal fabbricato A, destinato all'attività agrituristica, in cui sono presenti: al piano primo n. 3 camere da letto matrimoniali ad uso di agriturismo (6 posti letto totali) con relativo bagno; al piano terra n. 1 locale pranzo-soggiorno da 36,73 m², n. 1 cucina, n. 2 bagni e n. 1 alloggio adibito ad abitazione civile di consistenza pari a 6 AE.

Il trattamento delle acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato A avviene attraverso un impianto già in opera, dichiarato da 15 AE, che si compone di:

- un pozzetto degrassatore Rock1000 di capacità 1,05 m³;
- una fossa Imhoff di capacità 3 m³;
- una sezione di volume 3 m³ con funzione di ossidazione a fanghi attivi a biomassa adesa (tipo MBBR), costituito da vasca con insufflazione di aria e riempimento per il 40% in volume con cilindretti finalizzati all'adesione della biomassa;
- una sezione di volume 3 m³ con funzione di sedimentatore finale con ricircolo del fango alla fossa Imhoff.

Lo scarico 2 raccoglie le acque reflue provenienti dal fabbricato B, in cui è presente un piccolo alloggio di consistenza pari a 2/3 AE e adibito ad uso di agriturismo.

Il trattamento delle acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato B, che vede la presenza di n. 1 bagno e n. 1 cucina, avviene attraverso un impianto di depurazione esistente costituito da:

- un degrassatore di capacità 400 litri (Rock500);
- una fossa Imhoff di capacità 1,25 m³;
- un filtro batterico anaerobico da 1,69 m³.

Le acque reflue provenienti dai due fabbricati, previo il trattamento sopra detto, defluiscono nel fosso stradale (tratto tombato) che corre a fianco di Via Rolando da Corniano

La planimetria di riferimento è la tavola n. 4 denominata "FABBR. "A-B" - PLANIMETRIA - SCHEMA FOGNARIO" datata Maggio 2015 ed acquisita al protocollo n. 7812 del 19/07/2016, allegata alla presente.

PRESCRIZIONI

1. L'attività di preparazione e somministrazione di pasti e bevande, prevista dalla Certificazione di Attività Agrituristica per un massimo di 250 pasti/mese, può essere effettuata esclusivamente per gli ospiti dell'agriturismo (previsti al massimo 8 posti letto). Nel caso di attività di effettiva ristorazione per utenti esterni l'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche dovrà essere rivisto.
2. Il sistema di trattamento deve rispettare gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
3. Deve essere prevista la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche, che non devono essere immesse nel sistema di depurazione.

4. La Ditta deve tenere a disposizione e se richiesto mettere in visione agli agenti accertatori apposita dichiarazione attestante la conformità degli impianti al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni del costruttore.
5. A monte di entrambi gli scarichi deve essere presente il pozzetto di prelievo e ispezione; tali pozzetti, assunti per il controllo, devono essere predisposti ed attrezzati al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA, e indicati in modo visibile.
6. La Ditta deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo, e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
7. I rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente, e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
8. Deve essere garantito il deflusso dei reflui scaricati nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla Valutazione previsionale di impatto acustico, datata 27/11/2025 e acquisita al protocollo n. 246 del 02/01/2026, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che:

- Lo stabilimento è attivo dalle 08.00 alle 18.00 per un totale di 10 ore.
- Lo stabilimento risulta confinare: a Nord con area agricola e con edificio residenziale, inquadrato come ricevitore sensibile R1, a 90 m di distanza dallo stabilimento; a Sud-ovest, ad una distanza di 90 m, con altro edificio residenziale, denominato R2; sui restanti confini risultano aree agricole.
- L'area su cui insiste lo stabilimento, così come i ricevitori R1 e R2, è inserita in classe acustica III (area di tipo misto).
- La pressione sonora è caratterizzata dal traffico veicolare di via Rolando da Corniano e dalle attività agricole persistenti sull'area.
- Sul lato sud e sul lato ovest dello stabilimento non risultano impianti che possano generare rumore importante; sul lato nord ci sono impianti per la pigiatura delle uve; sul lato est ci sono un essiccatore, un generatore di azoto, impianti frigo. Le fonti di rumore sul lato est risulteranno mascherate dall'edificio stesso della cantina rispetto al ricevitore R1, mentre rispetto al ricevitore R2 risulteranno completamente mascherate tutte le fonti di rumore.

La valutazione del clima acustico dell'attività ha permesso di riscontrare il pieno rispetto dei limiti massimi notturni e diurni di zona e dei limiti differenziali.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.